REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO "*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*"

Affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia della Magna Grecia (Basilicata, Calabria e Sicilia) – Pubblicato il 31/12/2019.

FAQ n. 4

In riferimento al Paragrafo 7.2 b):

si chiede se l'importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione è in riferimento ad *"almeno due servizi di ingegneria e di architettura (servizi di punta)…."* Così come riportato nel Disciplinare di Gara oppure max due servizi così come riportato dall'ANAC?

Risposta:

Vedi risposta alla FAQ. N. 3

FAQ n. 5

In riferimento al punto 7.2 pag. 14, comma e) f) g):

- **si chiede se il geologo, l'archeologo e l'agronomo, devono necessariamente essere inseriti in ATI come singoli professionisti, oppure possono essere considerati come consulenti esterni, sottoscrivendo un contratto con una delle società in ATI?**
- **se devono essere inserite in ATI, devono soddisfare i requisiti richiesti per la categoria V.02? Grazie**

Risposta:

In riferimento al primo punto, secondo le indicazioni già fornite nel disciplinare di gara a pag. 15, i professionisti componenti il gruppo di lavoro minimo dovranno essere rappresentati dalle seguenti figure:

a. *due tecnici progettisti di opere stradali;*
b. *un tecnico progettista di opere strutturali;*
c. *un tecnico con esperienza in progettazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;*
d. *un tecnico con esperienza in progettazione architettonica e paesaggio;*
e. *un geologo;*
f. *un archeologo;*
g. *un agronomo;*
h. *due tecnici esperti in rilievi topografici e catasto.*

A pena esclusione, non possono cumularsi in capo ad un unico professionista due o più prestazioni specialistiche all'interno del gruppo di lavoro minimo.

Inoltre, tali professionisti indicati nel gruppo di lavoro minimo devono soddisfare i requisiti indicati nella *"Tabella 3 – Requisiti minimi dei componenti del gruppo di lavoro per la progettazione"* di pag. 14.

I professionisti indicati nel gruppo di lavoro, oltre ai requisiti minimi previsti dalla legge, dovranno essere esperti nel ruolo da ricoprire. Pertanto, nella documentazione amministrativa, dovranno essere prodotti i curricula professionali di ciascuno riportanti solo ed esclusivamente le pregresse esperienze lavorative strettamente attinenti al ruolo da ricoprire che dimostrino adeguata esperienza professionale in relazione al ruolo da svolgere nell'ambito del servizio da espletare. E' considerato presente nell'organigramma, qualsiasi soggetto che e componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, con riferimento anche ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

In riferimento al secondo punto, se i professionisti facenti parte del gruppo di lavoro sono componenti della RTP, possono anch'essi apportare i propri requisiti al soddisfacimento dei requisiti richiesti dal disciplinare i gara del paragrafo 7.2. a), b) e d) di concerto con le indicazioni del punto 7.3. del Disciplinare di gara.

FAQ n. 6

Con riferimento al requisito del fatturato globale di euro 700.000,00, si conferma che tale requisito possa essere raggiunto dall'intero Raggruppamento nel suo complesso?

Con riferimento all'avvalimento, si conferma che si possa avvalere dell'ausiliario per quanto riguarda uno solo dei due servizi di punta da presentare?

Si conferma che è vietato effettuare un avvalimento c.d. interno, ossia tra operatori partecipanti alla stessa gara e nello stesso RTI?

Il raggruppamento di imprese può liberamente scegliere il tipo di RTI e quindi scegliendo tra quello di tipo orizzontale o verticale, e deve specificarlo nella domanda di partecipazione?

Risposta:

In riferimento alla prima richiesta, il fatturato richiesto al paragrafo 7.2. lettera d) *"Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando,* per un importo non inferiore € 700.000,00;" deve essere soddisfatto dagli operatori economici raggruppati.

In riferimento alla seconda richiesta, si può ricorrere all'avvalimento in base alle indicazioni del paragrafo 8 del Disciplinare di gara e, quindi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, esclusivamente per i requisiti elencati dal comma 1 Lettera b) e c) dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

In riferimento alla terza richiesta, ai sensi del comma 6 e 7 dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016
6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In riferimento alla quarta richiesta, in caso di RTP, nella specifica procedura, data la presenza di una sola categoria d'opera ai sensi del DM 17.06.2016 è possibile solo la costituzione di una RTP di tipo orizzontale. Inoltre, lo stesso disciplinare, al paragrafo *7.3.* specifica che *"Non e, comunque, consentito la partecipazione in raggruppamento temporaneo verticale.".*